



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE **38** del **27/03/2013**

COPIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -
LEGGE N. 190 DEL 06 NOVEMBRE 2012.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BALBO MARCO	SINDACO	S
DANIELLI MICHELE	ASSESSORE	N
BOGGIAN MATTEO	ASSESSORE	N
FATTORE DR.SSA ANNA	ASSESSORE	S
CORRADIN DOTT. GIANLUCA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 3</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; BOGGIAN MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;

VISTO l’art 1 della legge n. 190/2012 c. 2, 4, 5, 9, rispettivamente in merito alle funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni, del Dipartimento della funzione pubblica, delle pubbliche amministrazioni centrali, e delle esigenze alle quali il piano deve rispondere;

DATO ATTO che, per l’anno 2013, il termine per l’approvazione del piano anticorruzione da parte dell’organo di indirizzo politico della pubblica amministrazione è stato **prorogato al 31 marzo 2013 (legge n. 221/2012)**;

RICORDATO che il comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti alloro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

ACCERTATO che il piano nazionale anticorruzione a tutt’oggi non è ancora stato approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche né sono state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata per la definizione degli adempimenti a carico degli enti locali e dei relativi termini (art. 1, comma 2, lettera b), comma 6 e comma 60).

DATO ATTO che, attesa l’importanza dell’adempimento di legge, il segretario comunale, nominato dal Sindaco con deliberazione di G.M. n. 33 in data 12.03.2013 responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ha comunque ritenuto di trasmettere una bozza di piano in tempo utile per l’adozione del medesimo da parte dell’organo politico entro il termine del 31 marzo secondo la relazione allegata alla presente in parte integrante e sostanziale – *allegato sub A* -

RITENUTO di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, per il periodo 2013-2015, del Comune di Urbana, *allegato sub b*) dando atto che detto piano dovrà essere successivamente adeguato al piano nazionale anticorruzione ed ai contenuti delle intese in sede di Conferenza unificata (art. 1, comma 2, lettera b), comma 6 e comma 60).

VISTA la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto: Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art 49, comma 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) - Art. 147 bis D. Lgs 18.08.2000, n.267 –art. 3 c.1 lett.b D.L. 174/2012);

DELIBERA

1. Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, per il periodo 2013-2015, del Comune di Urbana, nel testo predisposto dal segretario comunale, responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, *allegato sub b*, al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che detto piano dovrà essere adeguato al piano nazionale anticorruzione, che verrà approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ed ai contenuti delle intese che verranno raggiunte in sede di Conferenza unificata (art. 1, comma 2, lettera b), comma 6 e comma 60).
3. di trasmettere la presente deliberazione:
 - alla Regione Veneto;
 - al Dipartimento della funzione pubblica;
 - alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
 - alla Prefettura di Padova.

Vista l'urgenza, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

- A)** Relazione illustrativa del segretario comunale;
- B)** Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Urbana.



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - LEGGE N. 190 DEL 06 NOVEMBRE 2012.**

GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 27/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Marchioro Raffaello)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 27/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Feffin Antonella)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 38 DEL 27/03/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **16/04/2013** al **01/05/2013** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 16/04/2013

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 13/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **27/03/2013**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 27/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Relazione introduttiva

1. Premessa

- Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.
- La Legge n.190/2012 contiene numerosi rinvii a decreti attuativi per l'attuazione di varie disposizioni e per gli Enti Locali, fatte salve alcune prescrizioni di immediata applicazione, come indicate di seguito, si ritiene che sarà necessario attendere la definizione degli adempimenti in sede di Conferenza Unificata Stato- Regioni.
- Il comma 60 infatti dispone che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo:
 - a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
 - c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Per tali adempimenti, si ritiene pertanto necessario attendere l'indicazione di termini e modalità per gli adempimenti, definiti in sede di Conferenza Unificata.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione

- L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.
- L'Autorità nazionale anticorruzione:
 - a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
 - b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
 - d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
 - e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
 - f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
 - g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Il Dipartimento della Funzione Pubblica

- All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
 - b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla precedente lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione

- A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
- Il Sindaco ha individuato il Segretario Generale quale "*responsabile della prevenzione della corruzione*" e con deliberazione di G.M. N. 33 in data 12.03.2013 e ha provveduto alla formale nomina;
- Avendo la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione un carattere squisitamente "preventivo" è opportuno che la direzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, non venisse confermata in capo al Segretario Generale, già responsabile della prevenzione della corruzione, proponendo il dirigente del settore ove è collocato il servizio del personale. Così come non sarebbe opportuno che il Segretario Generale avesse incarichi di tipo gestionale come la responsabilità di uffici e/o servizi.
- Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 - a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 - b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 - c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 - d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - e) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 - g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

5. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

- Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del *Piano nazionale anticorruzione* predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
- Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito *Piano*) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.
- Sono sorti dubbi in merito all'organo competente ad approvare il Piano: la norma esplicitamente parla dell'organo "di indirizzo politico" del Comune, ma qual' è? Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale? Le opinioni sono discordanti. Lo scrivente opta per la interpretazione "letterale" della norma e quindi la Giunta Comunale, a differenza del Consiglio Comunale che è definito dall'articolo 42 del TUEL 267/00 "organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo".

6. Il termine per l'approvazione del Piano

- Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni anno entro il 31 gennaio. Solo per l'anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione,

l'articolo 34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013.

- La legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano.
- Il comma 60 dell'articolo 1 della legge 190/2012 recita: "*entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)*".

7. Perché il Piano "provvisorio" anticorruzione

- Come sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le *intese assunte in sede di Conferenza unificata* per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano.
- La proposta di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione. Qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a *risponderne personalmente* qualora non potesse dimostrare *di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano* e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.
- Pare opportuno, pertanto, elaborare e proporre all'approvazione un Piano che abbia *carattere provvisorio e transitorio* in attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno alla Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi.
- In data 13/3/2013 sono state pubblicate le "Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione" che sono state debitamente tenuto in conto per l'elaborazione del presente Piano.

Per queste motivazioni, la sottoscritta d.ssa GIUSEPPA CHIRICO, nominato responsabile della prevenzione della corruzione, propone alla Giunta Comunale l'allegato Piano triennale (provvisorio) 2013-2015 per la prevenzione della corruzione.

COMUNE DI URBANA
Piano triennale di prevenzione della corruzione
2013 – 2014 – 2015

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione il Comune ogni anno adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Segretario comunale è il responsabile del Comune della prevenzione della corruzione il quale predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all’Amministrazione per l’approvazione.

Il Piano viene trasmesso, a cura del Segretario comunale, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Trasparenza Amministrativa.

Art. 3 Settori e attività particolarmente esposti alla corruzione

Le attività del Comune di Urbana che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono le seguenti:

Area Amministrativa: *Rilascio concessioni cimiteriali*

Area Tecnica: *Affidamento di lavori, servizi e forniture*

Area Amministrativa: *Affidamento incarichi di difesa in giudizio, di consulenza*

Area Finanziaria: *Affidamento servizi e forniture*

Area Edilizia Privata Urbanistica: *Rilascio permessi a costruire e autorizzazioni*

Area Affari generali – Servizi alla popolazione: *Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari*

Area Amministrativa Personale: *Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera.*

Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all’interno degli uffici indicati ai sensi dell’articolo 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.

Il Segretario comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Art. 5 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'articolo 3 devono darne informazione scritta al Segretario comunale, il procedimento e la cadenza che sarà concordato con ciascun Responsabile di Servizio. Comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Segretario comunale, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell'articolo 3.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

Al fine di assolvere gli obblighi della trasparenza, tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 del presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, nel sito web istituzionale comunale - ALBO PRETORIO.

Il Segretario comunale vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nel sito web deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l'importo se si tratta di contratto o affidamento di lavoro, servizi e forniture.

Art. 7 Rotazione degli incarichi

Il Segretario comunale concorda con i Responsabili di servizio la rotazione, ove possibile, dei dipendenti che coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 8 Relazione dell'attività svolta

Il Segretario comunale entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web istituzionale nella sezione TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette al Consiglio comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Giuseppa Chirico